

Informativa per la clientela di studio

N. 39 del 06.03.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Lampedusa. Ripresa dei versamenti contributivi

Entro il 16 marzo p.v., i soggetti operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa dovranno versare, in un'unica soluzione, gli importi contributivi previdenziali e assistenziali sospesi. L'importo del contributo, inoltre, dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale, **decorrenti dal 2.12.2012 fino alla data di versamento**. In alternativa, l'interessato potrà avvalersi della rateizzazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

Premessa

È stata disposta la ripresa, **a decorrere dal 2 dicembre 2012**, degli ordinari obblighi di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa. In particolare, i contributi sospesi dovranno essere versati, in un'unica tranche, **entro il 16 marzo 2013**.

I valori contributivi per la IV rata 2012

Le rammentiamo che la sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali è stata disposta a causa dell'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa verificatesi sull'isola di Lampedusa. Per questo motivo con DPCM del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria; culminato poi con il D.L. n. 98/2011 che ha previsto la proroga della sospensione contributiva fino al 30 giugno 2012.

Successivamente, il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato dal c.d. D.L. sulla "spending review" (D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012) fino all'1 dicembre 2012.

I termini per il recupero contributivo

È nostra cura informarLa che il recupero dei contributi oggetti di sospensione dovrà essere effettuato, in unica soluzione, **entro il 16 marzo 2013** (prima scadenza utile).

Nota Bene

L'importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale, **decorrenti dal 2 dicembre 2012 fino alla data di versamento**. In alternativa è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

Al riguardo, Le precisiamo che i datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati, non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro il 16 marzo 2013.

Recupero contributivo per le aziende

Il recupero contributivo delle aziende va effettuato mediante **modello F24**, utilizzando la causale contributo "**DSOS**", ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito (N961).

SEZIONE INPS						
codice sede	cassa contrib	matricola INPS/codice INPS/ titolo azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati

DSOS

PPNNNNNCCN961

Recupero contributivo per gli artigiani e commercianti

Per quanto riguarda gli artigiani e commercianti, si riportano di seguito le scadenze dei versamenti rientranti nel periodo di sospensione:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
6 luglio 2011	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2010 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2011
20 agosto 2011	II rata sul minimale per l'anno 2011
16 novembre 2011	III sul minimale per l'anno 2011
30 novembre 2011	II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2011
16 febbraio 2012	IV sul minimale per l'anno 2011
16 maggio 2012	I rata sul minimale per l'anno 2012
30 giugno 2012	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2011 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2012
20 agosto 2012	II rata sul minimale per l'anno 2012
16 novembre 2012	III sul minimale per l'anno 2012
30 novembre 2012	II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2012

Recupero contributivo per i liberi professionisti

Con riferimento ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS i contributi oggetto della sospensione, riferiti al **saldo 2010**, agli **acconti e saldo 2011** e agli **acconti 2012**, dovranno essere versati compilando la "Sezione INPS" del modello F24 nel seguente modo:

SEZIONE INPS							
codice sede	casella contrib	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati		importi a credito compensati

POC

159999999999

1/10

1/11

1/12

12/10

12/11

12/12

Recupero contributivo per le aziende assuntrici di manodopera

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera, l'assolvimento contributivo va eseguito mediante modello F24. I dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione, inviata dalla Sede.

Nota Bene

Dovrà essere utilizzata la causale "**LAS**".

Recupero contributivo per i lavoratori agricoli autonomi

Infine, La informiamo che per quanto concerne i lavoratori agricoli autonomi ed i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, il pagamento dei contributi deve essere effettuato mediante modello F24. Anche per tali soggetti, come per le aziende assuntrici di manodopera, i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione, inviata dalla Sede.

Nota Bene

Dovrà essere utilizzata la causale:

- ✓ "**LAA**" per i lavoratori autonomi;
- ✓ "**PCF**" per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 